



COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Riscossione
- Art. 3 - Funzionario responsabile del tributo e poteri del Comune
- Art. 4 - Dichiarazione
- Art. 5 - Verifiche ed accertamenti IUC
- Art. 6 - Interessi
- Art. 7 - Importi minimi
- Art. 8 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 9 - Ravvedimento
- Art. 10 - Accertamento con adesione
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Trattamento dei dati personali
- Art. 14 - Entrata in vigore, abrogazioni ed adeguamenti

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

- Art. 15 - Oggetto del titolo
- Art. 16 - Presupposto del tributo
- Art. 17 - Soggetto attivo
- Art. 18 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Art. 19 - Soggetti passivi
- Art. 20 - Aliquote e detrazioni
- Art. 21 - Aliquote differenziate
- Art. 22 - Base imponibile dei fabbricati
- Art. 23 - Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 24 - Esenzioni
- Art. 25 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- Art. 26 - Fattispecie equiparate all’abitazione principale
- Art. 27 - Dichiarazione IMU
- Art. 28 - Versamenti IMU
- Art. 29 - Rinvio

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

- Art. 30 - Oggetto del titolo
- Art. 31 - Presupposto del tributo
- Art. 32 - Soggetto attivo
- Art. 33 - Soggetti passivi
- Art. 34 - Periodo di applicazione del tributo
- Art. 35 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili
- Art. 36 - Esclusioni
- Art. 37 - Base imponibile
- Art. 38 - Determinazione delle aliquote
- Art. 39 - Detrazioni
- Art. 40 - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 41 - Dichiarazione TASI
- Art. 42 - Modalità di versamento ed invio modelli di pagamento preventivamente compilati

Art. 43 - Scadenze del versamento

Art. 44 - Rinvio

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI

Art. 45 - Oggetto del regolamento

Art. 46 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 47 - Rifiuti assimilate agli urbani

Art. 48 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 49 - Soggetto attivo

Art. 50 - Presupposto per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti

Art. 51 - Soggetti passivi

Art. 52 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 53 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 54 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 55 - Superficie degli immobili

Art. 56 - Costo di gestione

Art. 57 - Determinazione della tariffa

Art. 58 - Articolazione della tariffa

Art. 59 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 60 - Tariffa per le utenze domestiche

Art. 61 - Occupanti le utenze domestiche

Art. 62 - Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 63 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 64 - Scuole statali

Art. 65 - Tributo giornaliero

Art. 66 - Tributo provinciale

Art. 67 - Riduzione per le utenze domestiche

Art. 68 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 69 - Riduzioni per il recupero

Art. 70 - Zone non servite

Art. 71 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 72 - Ulteriori agevolazioni

Art. 73 - Cumulo riduzioni e agevolazioni

Art. 74 - Obbligo di dichiarazione

Art. 75 - Contenuto e presentazione della dichiarazione TARI

Art. 76 - Accertamento TARI

Art. 77 - Versamento TARI

Art. 78 - Disposizioni per l'anno 2014

Art. 79 - Rinvio

Allegati

Allegato A – Definizione di area fabbricabile ed esenzioni

Allegato B - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato C – Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 ("Legge di stabilità" per l'anno 2014).
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - a) nel *Tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - b) nella *Tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Al TITOLO I del presente regolamento vengono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti, mentre ai TITOLI II, III e IV vengono invece regolamentate le specifiche discipline con riferimento alla TARI, all'IMU ed alla TASI.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Riscossione

1. L'Imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 della Legge n. 147/2013 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 – Funzionario responsabile del tributo e poteri del Comune

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della I.U.C. a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per le singole componenti dell'imposta unica comunale.

Art. 4 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro i termini e le modalità stabilite per ciascuna componente e riportate ai Titoli II, III e IV del presente regolamento e, comunque, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia.

Art. 5 – Verifiche ed accertamenti IUC

1. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento, sulla base di quanto correttamente dichiarato, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la I.U.C., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad Euro 2.000,00, può richiedere non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
10. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria Comunale o mediante l'utilizzo del modello unificato (F24).

Art. 6 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura prevista dal vigente regolamento comunale per l'applicazione degli interessi e secondo le modalità ivi stabilite (deliberazione n. 23 del 30.11.2007).

Art. 7 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore o uguale a:
 - componente **IMU** - importo minimo Euro 8,00
 - componente **TASI** - importo minimo Euro 8,00
 - componente **TARI** - importo minimo Euro 8,00
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo, inclusi interessi e sanzioni, risulti inferiore ad Euro 12,00. Tale disposizione non si applica, qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ad Euro 12,00 (interessi attivi compresi) per ciascun tributo.
4. Nel caso in cui l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo annuo stabilito singolarmente per i ciascun tributo, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

Art. 8 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati con il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso

o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 9 - Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni, è applicabile alla IUC l'istituto del ravvedimento.

Art. 10 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, si applica alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.lgs n. 218/1997.

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 12 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'Imposta unica comunale sono trattati nel rispetto del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 14 - Entrata in vigore, abrogazioni ed adeguamenti

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. La disciplina dell'IMU, approvata con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 30.05.2012 è sostituita dal presente regolamento al "TITOLO II - Disciplina dell'Imposta municipale propria – IMU".

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 è abrogata l'applicazione della TARES e, pertanto, il regolamento Tares approvato con deliberazione n. 13 del 26.06.2013 è sostituito dal presente regolamento al "TITOLO IV – Disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI".

6. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Art. 15 – Oggetto del titolo

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'imposta municipale propria del Comune di Chiuro di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e all'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 come modificati dal Decreto Legge n. 16 dello 02/03/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs n. 446 del 15/12/1997 e s.m.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 16- Presupposto del tributo

1. L'Imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'Imposta unica comunale (IUC).
2. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 17 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Chiuro. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Chiuro in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Art. 18 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta municipale unica:
 - a) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per “fabbricato”, “area fabbricabile” e “terreno agricolo” restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e quanto disposto nell'ALLEGATO A) al presente regolamento.

Art. 19 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili siti nel territorio del Comune di Chiuro, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

5. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è tenuto al pagamento dell'imposta a titolo di diritto di abitazione, se dovuta.

6. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, se dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

Art. 20 – Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446 del 15/12/1997, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del citato D.lgs n. 446/1997, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.lgs 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

5. La detrazione di cui al comma 3 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201.

Art. 21 - Aliquote differenziate

Il Consiglio comunale può differenziare le aliquote sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale che con riferimento alle singole categorie.

Art. 22 – Base imponibile dei fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'art. 5 del D.lgs n.504/92.

Art. 23 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione

d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dalla approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.lgs n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Consiglio Comunale, con specifico provvedimento ed ai soli fini di orientare l'attività e controllo degli uffici preposti, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori indicativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico/tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del D.lgs n. 504/1992 e s.m. e riportato al 1° comma del presente articolo, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella deliberazione di cui al precedente comma 4.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda ad emettere avvisi di accertamento per aree fabbricabili non denunciate o denunciate con valori inferiori ai valori determinati secondo quanto previsto ai precedenti commi, tali ultimi valori non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori venali in comune commercio superiori a quelli determinati come indicato nel presente regolamento, quali atti notarili, perizie tecniche, rettifiche fiscali, ecc.

7. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

8. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art.5, comma 6, del D.lgs n. 504/1992 e s.m.

Art. 24 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 6/12/2011 n. 201, non si applica:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.lgs 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. In attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014 il quale disporrà una limitazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina, l'imposta non è dovuta per i terreni agricoli in quanto il Comune di Chiuro ricade in aree montane inserite nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14/06/1993, come previsto dall'art.15 della legge 27/12/1977, n. 984.

5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs n. 504/1992.

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 25 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile Imu è ridotta del **50 per cento**:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs 22/01/2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma 1, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione.

Art. 26 – Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze (nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7):

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata;
2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato.
 4. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni, le dichiarazioni a tal fine già presentate ai fini I.C.I. e IMU. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione.

Art. 27 - Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 28 - Versamenti IMU

1. L'imposta municipale propria è versata autonomamente da ogni soggetto passivo secondo i termini e le modalità stabilite dalla Legge.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate, la prima, in acconto, con scadenza il 16 giugno e la seconda, a saldo, con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 360/1998.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.lgs 9/07/1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei codici tributo. Qualora vengano riscontrate oggettive difficoltà nell'utilizzo del modello F24 (per esempio per i pagamenti da parte di contribuenti residenti all'estero) è ammesso il bonifico sul conto corrente presso la Tesoreria comunale.
6. Il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri o per conto di titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, parziale o totale, ed ogni altro diritto reale, relativi alla medesima unità immobiliare a condizione che da tale modalità di computo non risulti alcun minore versamento per il soggetto attivo dell'imposta.
7. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata e che da tale modalità di computo non risulti alcun minore versamento per il soggetto attivo dell'imposta.

8. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato e comunque per ogni tipologia di immobile e relativo codice tributo.

Art. 29 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente titolo del regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Municipale Propria.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Viene demandata ad apposito provvedimento della Giunta Comunale la valutazione della possibilità di introdurre incentivi economici al personale comunale per lo svolgimento dell'attività interna di controllo e accertamento in materia di IMU, tenuto conto delle disposizioni legislative e degli orientamenti in merito.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Art. 30 – Oggetto del titolo

1. Il presente titolo istituisce disciplina la componente TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27/12/2013, n. 147 ("Legge di stabilità 2014"), così come modificati con D.L. 6/03/2014 n. 16, convertito in Legge 2/05/2014, n. 68 e con D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito in Legge 23/05/2014, n. 80, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 31 - Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio individuati nel successivo art. 35 del presente regolamento.

Art. 32. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 33 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al precedente articolo 31. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante (o gli occupanti) non facciano parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata nella misura **del 10%**. La restante parte è dovuta dal possessore.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 34 - Periodo di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione.
2. Il tributo è conteggiato per l'intero mese se il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Art. 35 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, fra i quali rientrano, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - f. Altri servizi
2. L'elenco completo dei servizi ed il relativo costo vengono determinati annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

Art. 36 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono, altresì, esclusi i terreni agricoli.

Art. 37 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m. e i. e dal relativo regolamento comunale.
2. Risultano applicabili, per la componente Tasi, le riduzioni per i fabbricati storici e per quelli inagibili/inabitabili previste per l'IMU.

Art. 38 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla normativa statale nell'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997, fino anche al suo azzeramento.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento, può determinare e/o modificare le aliquote tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nella misura del 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) per il 2014 l' aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
3. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma 2, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011.
4. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 39 – Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate, di cui all'art.13, comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art.1 comma 1 del D.L. n. 16/2014, ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabilito dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. La detrazione può essere fissata anche in modo differenziato per categoria di contribuenti.
3. Le detrazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello di dichiarazione messo a disposizione dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

Art. 40 - Riduzioni ed esenzioni

1. Alla TASI, ai sensi del comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 si applicano, per i casi di seguito specificati, le seguenti riduzioni percentuali:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare:
- **riduzione del 50%** per quelle unità immobiliari situate nelle località di montagna oltre i 700 metri sul livello del mare
 - **riduzione del 20%** per le altre unità immobiliari
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 20%**
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero – **riduzione del 20%**
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e debbono risultare da apposita dichiarazione di cui al successivo articolo 41; le stesse decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 38, il comune può modificare l'applicazione delle riduzioni come sopra stabilite o introdurre ulteriori detrazioni o esenzioni.
4. Le riduzioni sopra indicate non sono cumulabili; qualora si rendessero applicabili più riduzioni si applica la più favorevole al contribuente.
5. Sempre nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può disciplinare eventuali ulteriori riduzioni che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

6. Ai sensi del comma 3 dell'art.1 del D.L. n. 16/2014 sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.lgs n. 504/92; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 41 - Dichiarazione TASI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il mese successivo la data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione della TASI, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
3. Si considerano, altresì, valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini della TARES o della previgente TARSU, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione della TASI, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'ufficio Tributi comunale ovvero reperibile sul sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Art. 42 - Modalità di versamento ed invio modelli di pagamento preventivamente compilati

1. Il versamento della Tasi deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.lgs 9/07/1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Qualora vengano riscontrate oggettive difficoltà nell'utilizzo del modello F24 (per esempio per i pagamenti da parte di contribuenti residenti all'estero) è ammesso il bonifico sul conto corrente presso la Tesoreria comunale.
2. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento con le stesse modalità previste per l'IMU, ovvero in autoliquidazione.
3. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 689, della Legge n. 147/2013 è fatta salva la possibilità da parte del Comune di trasmettere ad ogni contribuente i modelli di pagamento precompilati.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27/12/2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 43 - Scadenze del versamento

1. Il versamento del tributo è effettuato in n. 2 rate, con le medesime scadenze previste per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 1^a rata.
2. Per l'esercizio finanziario 2014 il versamento della TASI è effettuato alle scadenze indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe, tenuto conto delle disposizioni legislative in materia.

Art. 44 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente capitolo del regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla TASI.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Art. 45 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 15/12/1997, n. 446, istituisce e disciplina la TASSA SUI RIFIUTI - **TARI** prevista dall'art. 1, commi da 641 a 668 e da 682 a 704 della Legge 27/12/2013 n. 147 ("Legge di Stabilità" 2014), così come modificati con D.L. 6/03/2014 n. 16, convertito in Legge 2/05/2014, n. 68 e con D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito in Legge 23/05/2014, n. 80, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e s.m.
3. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 46 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Tutte le tipologie di rifiuto come individuate nel presente articolo devono "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Chiuro, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs 3/04/2006, n. 152, dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal vigente Regolamento comunale per la gestione della Piattaforma ecologica (deliberazione C.C n.26 del 28/11/2011), nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs 3/04/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs n. 152/2006:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 47 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. Le sostanze individuate nel comma precedente sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di rifiuti prodotti di cui all'allegato B e la superficie complessiva dell'utenza (in mq.), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

Art. 48 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs 3/04/2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 49 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 50 - Presupposto per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: i luoghi adibiti a civile abitazione, ivi compresi i locali di pertinenza;

d) *utenze non domestiche*: tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative.

Art. 51 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente articolo 50, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare come da scheda di famiglia o di convivenza o tra coloro che usano in comune i locali o le aree tassabili.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 52 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

a) unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, di fatto non utilizzate per tutto l'anno e per le quali il detentore dimostri la disattivazione delle utenze relative ai servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, ecc.). La presenza di arredo, di attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;

b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

c) cantine intese come locali di proprietà di privati destinate esclusivamente alla lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli ed altri prodotti di natura agricola;

d) locali adibiti a legnaia;

e) locali adibiti a stalle e fienili;

f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (quali: cantine vinicole e cantine per stagionatura formaggi), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

h) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;

i) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 53 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 52.

Art. 54 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Relativamente alle attività non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, alla superficie imponibile (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) si applicano le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzione del 20%

- falegnamerie: riduzione del 15%

- salumifici: riduzione del 15%

- tutte le altre attività: riduzione del 10%

ferma restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Art. 55 - Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al D.lgs n. 507/1993 e s.m. (TARSU) e della Tassa sui rifiuti e sui servizi di cui al D.L. n. 201/2011 (TARES); il Comune richiederà tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27/07/2000, n. 212.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale scopo.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestable.
6. La superficie calpestable è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle pari o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 56 - Costo di gestione

1. La Tassa sui Rifiuti - TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, sempre in conformità a quanto disposto dal DPR 158/1999.
2. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
3. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
5. Il piano finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 57 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 e con il presente Regolamento comunale.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al precedente art. 56. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 58 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

Art. 59 - Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione.

2. Il tributo è conteggiato per l'intero mese se il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 75, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 60 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 61 - Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti.

2. Per le utenze condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia).

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, ad eccezione degli studenti universitari che hanno un regolare contratto di affitto presso la città di studio. Per beneficiare dell'esclusione dal calcolo dei componenti, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e s.m.
4. Sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare i coniugi iscritti all'AIRE.
5. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa e con decorrenza dall'anno successivo, su richiesta dell'interessato ed a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune, il numero degli occupanti, in sede di prima attivazione del tributo, viene stabilito in un numero forfetario di 2 (due) componenti, fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare apposita dichiarazione di cui all'art. 29 del presente regolamento, con la quale indica il numero effettivo di occupanti.
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare il dato superiore eventualmente emergente in fase di aggiornamento della banca dati Tari o in sede di accertamento.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 75 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari residenti che vengono acquisite d'ufficio dall'anagrafe comunale.
9. La decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria in riferimento al numero degli occupanti è stabilita tenendo conto della composizione il nucleo familiare al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero, se l'iscrizione è successiva, dalla data di iscrizione.
10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 62 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 63 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato C del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e

qualitativa a produrre rifiuti. Per far fronte alla necessità di avere una maggiore corrispondenza con la realtà territoriale, così come consentito dal DPR n. 158/1999, le categorie sono state modificate ed integrate.

Art. 64 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28/02/2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 65 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.lgs 14/03/2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 66 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.lgs 30/12/1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 67 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%**;
 - b) locali tenuti a disposizione da soggetti che con l'intero nucleo familiare risiedono o abbiano la dimora all'estero per più di 183 giorni all'anno, anche in modo discontinuo: **riduzione del 30%**;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e debbono risultare da apposita dichiarazione di cui al successivo articolo 75 e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

4. Il Consiglio Comunale, nella determinazione del piano finanziario o nella modulazione della tariffa, assicura la riduzione di cui al precedente comma 3 tenuto conto del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

5. Per le utenze domestiche, nella determinazione del piano finanziario o nella modulazione della tariffa, il Consiglio Comunale, può assicurare riduzioni della parte variabile della tariffa a favore di coloro che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. L'eventuale riduzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per gli anni successivi in modo continuativo con l'utilizzo di appositi compostatori.

6. Resta inteso che il Comune ha la facoltà di provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo.

Art. 68 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché di durata non superiore a **183 giorni** nell'anno solare, si applica la riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile **nella misura del 30%**.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione si applica, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e deve risultare da apposita dichiarazione di cui al successivo articolo 75 e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Resta inteso che il Comune ha la facoltà di provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per fruire della riduzione di cui al presente articolo.

Art. 69 - Riduzioni per il recupero

1. Le attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti assimilati, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

2. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.

3. Tale riduzione sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni.

Art. 70 - Zone non servite

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, **è dovuta nella misura del 30%**.

Art. 71 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone servite così come individuate nel precedente articolo, la tassa è **dovuta nella misura del 20%** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Le condizioni di cui sopra devono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

Art. 72 – Ulteriori agevolazioni

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

2. La tariffa, per le seguenti tipologie di utenza, si applica come segue:

a) viene accordata la completa **esenzione** dal pagamento del tributo a:

- edifici di culto, esclusa in ogni caso l'eventuale abitazione dei ministri di culto;
- locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- locali adibiti all'esercizio delle attività proprie della Scuola parrocchiale dell'Infanzia;
- locali adibiti a sede delle associazioni di volontariato, senza finalità di lucro e legalmente costituite, che esercitano la propria attività in collaborazione con il Comune ed a favore della collettività (ad esempio: Pro-loco, Associazione anziani, ecc.);

b) **riduzione del 50%** nella parte fissa e nella parte variabile a:

- famiglie numerose con quattro o più figli, compresi i minori in affido (tale riduzione era stata accordata anche nell'applicazione della Tarsu e della Tares in quanto l'ente aveva aderito all'iniziativa proposta dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 8243 del 22.10.2008 avente ad oggetto: "Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Attuazione della Dgr n. 6001/2007 e dell'Intesa del 14/02/2008").

3. Oltre alle agevolazioni di cui al comma 1, il Comune può, con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI, prevedere l'introduzione di ulteriori agevolazioni per determinate situazioni ritenute meritevoli di tutela.

Art. 73 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 74 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al D.lgs 15/11/1993, n. 507 o della TARES.

Art. 75 - Contenuto e presentazione della dichiarazione TARI

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata sempre entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) le generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

b) per i non residenti, il numero dei soggetti occupanti;

c) gli estremi catastali, l'indirizzo di ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o del soggetto denunciante responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso ed i dati catastali;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

f) indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

5. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta elettronica o PEC o con altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito.

6. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite posta elettronica o PEC la stessa deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, ovvero scannerizzata con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentare da parte del dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 1, deve contenere gli elementi atti a comprovare tale situazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 76 - Accertamento TARI

1. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti articoli, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei cui al DPR 138/98.

Art. 77 - Versamento TARI

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.lgs 09/07/1997, n. 241 o altre tipologie di pagamento.
2. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni in possesso inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento ed il modello di pagamento precompilato. Gli avvisi specificano, per ogni utenza, gli importi dovuti per tributo comunale e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000.
4. La trasmissione da parte del Comune degli inviti di pagamento non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nei precedenti articoli del presente regolamento, con irrogazione delle sanzioni e degli interessi di mora.
6. Il versamento del tributo, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 66, viene effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in almeno in due rate annuali la cui scadenza viene stabilita in sede di approvazione delle tariffe. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
7. Nelle more di determinazione delle tariffe dal parte del Comune, l'importo delle rate di cui al comma 6 può essere determinato in acconto commisurandolo a quanto dovuto nell'anno precedente su proposta della Giunta Comunale.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 78 - Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 le rate di scadenza della Tassa sui rifiuti sono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe del tributo.

Art. 79 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente capitolo del regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla TARI. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE ED ESENZIONI

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre edificabili non edificate - si dimostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31 - comma 1 - lettere c), d) ed e) della Legge 05/08/1978, n. 457;

c) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art.5/bis del Decreto Legge 11/07/1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

a) le aree occupate dai fabbricati (intesi come unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano) e quelle che ne costituiscono pertinenze;

b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità o asservite per la costruzione di fabbricati;

4. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77.

5. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque e requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica a tutti i comproprietari.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze, che devono comunque "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Chiuro, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15.07.2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Non sono assimilati tutti i rifiuti che, per le utenze non domestiche, costituiscono scarti di lavorazione (comma 6 dell'articolo 46 del presente regolamento).

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

N° categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club, palestre
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
23	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, vendita all'ingrosso, esercizi commerciali particolari